



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio III – Ambito Territoriale Crotonese

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state istituite le graduatorie provinciali di istituto su posto comune e di sostegno di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n.124 finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 8 dell'OM n. 60/2020, *“gli Uffici Scolastici Provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*;

VISTI i propri decreti prot. n. 2426 del 12.08.2020 e n. 2509 del 20.8.2020, con i quali l'Ambito Territoriale di Crotonese, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole “polo” per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'O.M. n. 60/2020;

CONSIDERATO l'art. 6, comma 4, dell'OM 60/2020 il quale dispone che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*;

VISTO l'art. 7, commi 9 e 10, della citata ordinanza, secondo cui *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”*;

VISTO il proprio atto prot. n. 2655 dell'1.9.2020, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi degli esclusi dalla procedura concorsuale *de qua*;

VISTO il proprio atto prot. n. 2662 dell'1.9.2020, con il quale sono state pubblicate le GPS della provincia di Crotonese valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022;

VISTA la nota del M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – prot. n. 1550 del 4.9.2020, con la quale si segnala *“l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tener conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste”*;

VERIFICATO che occorre apportare alcune rettifiche ai citati elenchi degli esclusi;

DISPONE

art. 1) Sono esclusi dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 2 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 7, c. 9, dell'O.M. indicata in premessa, gli aspiranti indicati negli elenchi allegati, opportunamente rettificati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

art. 2) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio www.usp-kr.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. ovvero ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Rosanna A. Barbieri